

Riconoscimento di sentenza straniera di divorzio

TRIBUNALE DI MONZA, sez. IV, 11 aprile 2011, n. 1104 - Pres. Miele - Rel. De Giorgio

Separazione giudiziale - Sentenza di divorzio pronunciata in uno stato straniero - Condizioni di validità - Riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera in Italia - Rispetto dell'ordine pubblico ed accertamento dell'intollerabilità della convivenza e irreparabilità della crisi coniugale.

(L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 3, 32, 64; Reg. CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, art. 3)

La sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale dell'Ucraina è valida ed efficace in Italia ove siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 e non sia contraria all'ordine pubblico. Dunque, ai fini del riconoscimento dell'efficacia della stessa, a nulla rileva la circostanza che il diritto straniero preveda che la sentenza di divorzio possa pronunciarsi prescindendo dallo stato di separazione personale dei coniugi, richiesta dal diritto italiano al fine di consentire loro di valutare la possibilità di tornare sui propri passi, ritenendosi sufficiente che il divorzio segua l'accertamento del venir meno della comunione tra i coniugi e dell'irreparabilità della crisi coniugale.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. civ., 25 luglio 2006, n. 16978; App. Firenze, 15 luglio 2008; Trib. Belluno, 5 novembre 2010
Difforme	Trib. Firenze, 18 luglio 2005.

... *Omissis* ...

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.

Quanto alla giurisdizione, si osserva che nella specie risulta applicabile, oltre agli artt. 3 e 32 l. 218/1995, anche l'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003.

A tale proposito si osserva che pacificamente:

- il resistente è cittadino italiano;
- le parti hanno vissuto il proprio periodo di convivenza matrimoniale pressoché interamente in Italia;
- entrambi i coniugi hanno in Italia la loro residenza abituale, intesa non solo in senso anagrafico, ma anche come centro principale dei loro affari ed interessi di vita, di lavoro ed economici.

Quanto alla legge applicabile, premesso che i coniugi hanno nazionalità diverse, la separazione deve ritenersi disciplinata dalla legge italiana, visto che è l'Italia lo Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata ai sensi dell'art. 31 l. 218/1995.

Riguardo al merito, deve premettersi che le parti hanno prodotto in giudizio l'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio (Comune di Barlassina, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie C, numero 5), da cui emergono gli estremi del matrimonio contratto tra le medesime (matrimonio celebrato in Lutsk - Ucraina in data 3 agosto 2004).

Deve inoltre rilevarsi che il resistente, nella prima difesa utile successiva all'avvenuta conoscenza della circostanza in questione, ha allegato la pendenza in Ucraina, dinanzi al Tribunale urbano - distrettuale di Lutsk, regione di Volyn, del giudizio di divorzio, instaurato nei suoi confronti su ricorso della moglie.

Il relativo processo (n. 2 - 8001/10) risulta ad oggi definito con sentenza del predetto organo giurisdizionale in da-

ta 27 settembre 2010, passata in giudicato in data 20 dicembre 2010.

La sentenza in questione soddisfa i requisiti di cui all'art. 64 l. 218/1995, in quanto:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (la ricorrente è infatti cittadina dello Stato dell'Ucraina ed il matrimonio è stato ivi celebrato);
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del marito convenuto in conformità alla legge del luogo, né risultano essere stati violati i diritti di difesa del medesimo (lo stesso non ha eccepito alcunché in relazione a tale aspetto);
- c) la ricorrente si è costituita in giudizio secondo la legge del luogo, e la contumacia del resistente è stata parimenti dichiarata in conformità ad essa;
- d) la sentenza è passata in giudicato;
- e) essa non è contraria ad alcuna altra sentenza irrevocabile pronunciata in questo Stato;
- f) non pende in Italia altro processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto (il processo di separazione ha infatti oggetto diverso da quello di divorzio);
- g) le disposizioni della sentenza in questione non sono contrarie all'ordine pubblico.

In particolare, quanto alla non contrarietà all'ordine pubblico internazionale della previsione concernente il divorzio pronunciato senza la preventiva separazione tra i coniugi, si osserva che la stessa Suprema Corte, con riferimento a tale questione, ha avuto modo di rilevare quanto segue: "In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decor-

so di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lettera g), della l. 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi' (cfr.: Cass. sez. I, sentenza n. 16978 del 25 luglio 2006).

Tale ultimo accertamento (irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi) risulta essere stato specificamente effettuato nella sentenza in questione, come emerge dalla lettura della medesima.

Va inoltre rilevato che la sentenza di divorzio in questione non contiene alcun capo destinato ad essere oggetto di esecuzione forzata, né risulta alcuna opposizione o inottemperanza alla medesima.

Deve dunque ritenersi che la stessa faccia stato a pieno titolo tra le parti, essendo invece subordinati all'annotazione di essa nei registri dello stato civile i suoi soli effetti *erga omnes*, atteso il carattere meramente dichiarativo della pubblicità in questione (cfr.: Cass. sez. I, sentenza n. 9244 del 4 agosto 1992: «La norma di cui all'art. 10, secondo comma, della l. 1° dicembre 1970 n. 898, secondo cui lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza, va interpretata nel senso che gli effetti personali e patrimoniali della sentenza si producono tra le parti dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti *erga omnes* della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia dichiarativa e non costitutiva dello sta-

to delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile»). L'avvenuta pronuncia di divorzio determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla pronuncia di separazione giudiziale, domandata nell'ambito del presente giudizio.

Quest'ultima pronuncia, infatti, presuppone l'attuale sussistenza del vincolo matrimoniale tra le parti, ad oggi ormai definitivamente venuto meno.

Ciò non esclude, in ogni caso, l'interesse dei coniugi a regolamentare la situazione esistente tra gli stessi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che, attesa la natura costitutiva della pronuncia, non può che operare *ex nunc* (cfr.: Cass. sez. I, sentenza n. 21091 del 28 ottobre 2005: «La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, come nel caso in cui persista quello alla definitiva regolamentazione dell'assegno fino alla sentenza di divorzio»).

Ciò è proprio quanto avvenuto con gli accordi verbalizzati all'udienza del 10 marzo 2011, riportati in epigrafe.

Non v'è dubbio, pertanto, che debbano essere recepite in questa sede le condizioni concordemente indicate dalle parti in sede di conclusioni, da reputarsi conformi al loro interesse, condizioni che si sostituiscono a quelle di cui all'ordinanza presidenziale.

Le domande non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni devono intendersi rinunciate, sicché sulle stesse non deve provvedersi.

... *Omissis* ...

VALIDITÀ IN ITALIA DELLA SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO ANCHE IN ASSENZA DELLA PREVIA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

di *Katia Mascia*

La decisione in epigrafe offre all'A. l'occasione per soffermarsi sulla tematica attinente al riconoscimento in Italia di una sentenza straniera e all'individuazione del limite dell'ordine pubblico internazionale.

1. La vicenda

Nel 2004 una cittadina ucraina contrae, nel suo Paese natale, matrimonio con un cittadino italiano. La vita matrimoniale si svolge pressoché interamente in Italia, dove i coniugi fissano la loro residenza abituale.

Nel 2010 la donna propone al Tribunale di Monza domanda di separazione giudiziale nei confronti del marito, il quale, nei suoi atti difensivi, allega la con-

testuale pendenza in Ucraina di un giudizio di divorzio, instaurato nei suoi confronti su ricorso della moglie.

Tale giudizio viene definito con sentenza dal Tribunale ucraino adito, nel settembre del 2010, passando in giudicato nel dicembre dello stesso anno.

Per quanto attiene in particolare alla questione della giurisdizione, il Tribunale di Monza adito osserva che, nella fattispecie, risulta applicabile, oltre agli

artt. 3 (1) e 32 (2), l. 31 maggio 1995, n. 218, recante la "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", anche l'art. 3 (3) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha abrogato il precedente Regolamento CE n. 1347/2000 del 29 maggio 2000.

Il giudice lombardo, nel ritenere non pendente in Italia altro processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto - considerato che il giudizio di separazione ha oggetto diverso da quello di divorzio - ha ritenuto non contrarie all'ordine pubblico le disposizioni della sentenza ucraina, la quale, dunque, soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 64 della legge n. 218/1995 ed è valida ed efficace nel territorio italiano.

Ad avviso del Tribunale di Monza, pertanto, l'avvenuta pronuncia di divorzio in Ucraina determina, in Italia, la cessazione della materia del contendere in ordine alla pronuncia di separazione giudiziale.

2. Il riconoscimento automatico delle sentenze straniere

Il sistema italiano di diritto internazionale privato è stato costituito per molto tempo da un numero piuttosto esiguo di disposizioni contenute in varie fonti normative.

Con emanazione della l. 31 maggio 1995, n. 218, il legislatore ha provveduto a raccogliere in un testo organico e completo tutta la disciplina esistente in materia (4), determinando l'ambito della giurisdizione italiana, ponendo i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplinando l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Con l'espressione diritto internazionale privato (5) si è soliti indicare il complesso delle norme giuridiche con le quali uno Stato regola i rapporti privati che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso. Dette norme, tuttavia, pur essendo destinate a disciplinare rapporti e fattispecie che hanno punti di contatto con altri Paesi, costituiscono un

tolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968 - anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Deve altresì ricordarsi che, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 218/1995, quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La Suprema Corte, al riguardo, ha sancito che, ai sensi dell'art. 4 citato, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano deve essere formulata dal convenuto nel primo atto difensivo, indipendentemente dalla tardività o meno della costituzione in giudizio, restando anche in tal caso esclusa l'accettazione della giurisdizione del giudice italiano (Cass., sez. un., 1° ottobre 2009, n. 21053, in questa *Rivista*, 2010, 8-9, 821). La giurisdizione italiana può anche essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. La deroga è, però, inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa (art. 4, commi 2 e 3, l. n. 218/95).

(2) L'art. 32 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, anch'esso richiamato dalla sentenza del giudice lombardo, riguarda "la giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio" e stabilisce che, in tali materie, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

(3) L'art. 3 contempla una serie di criteri di competenza in materia matrimoniale. In altre parole - considerata la delicatezza della materia - sono stati previsti dei fori alternativi, tassativi, tutti collocati sullo stesso posto. L'art. 3 testualmente recita: «1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

2. (...).

(4) La legge si compone di 74 articoli ed è strutturata in cinque Titoli: il Titolo I (artt. 1 - 2), contenente disposizioni generali; il Titolo II (artt. 3 - 12) attinente all'ambito della giurisdizione italiana; il Titolo III (artt. 13 - 63) rubricato "Diritto applicabile" e, infine, il Titolo IV (artt. 64 - 71) che prevede norme sull'efficacia di sentenze ed atti stranieri, e il Titolo V recante disposizioni transitorie e finali.

(5) L'espressione è stata originariamente coniata dal giurista nordamericano Joseph Story, il quale nella sua opera intitolata "*Commentaries on the Conflicts of Laws*" scriveva: «*This branch of public law may be fitly denominated private international law, since it is chiefly seen and felt in its application to the common business of private persons, and rarely rises to the dignity of national negotiations, or national controversies*».

La locuzione "diritto internazionale privato" si considera inesatta, atteso che le disposizioni che ne fanno parte sono, in realtà, norme di diritto interno, emanate dal legislatore per disciplinare autonomamente determinate situazioni.

Note:

(1) L'art. 3 della l. n. 218/1995 definisce l'ambito della giurisdizione italiana, stabilendo in quali ipotesi il giudice abbia la competenza giurisdizionale a pronunciarsi in relazione a fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico statale. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c., nonché negli altri casi in cui è prevista dalla legge. Sussiste, altresì - in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Tri-

settore dell'ordinamento giuridico statale ed hanno valore esclusivamente in esso (6).

Con la sentenza *de qua* il Tribunale di Monza si occupa, in particolare, della questione relativa al riconoscimento, nel nostro Paese, di una pronuncia straniera di divorzio, con il limite rappresentato dall'ordine pubblico (7).

Alla specifica tematica del riconoscimento delle sentenze e degli altri atti stranieri è espressamente dedicato il Titolo IV della l. n. 218/1995, che si compone di otto disposizioni normative (artt. 64-71) (8).

Esulano dal campo di applicazione di tale normativa le materie che, per il nostro ordinamento, non appartengono alla giurisdizione del giudice civile ordinario, come la materia amministrativa, penale, contabile e tributaria. È altresì estranea la materia delle adozioni dei minori, in virtù del disposto dell'art. 41, l. n. 218/1995 a mente del quale restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori (9).

Anteriormente all'emanazione della l. n. 218/1995, i provvedimenti emessi da autorità giurisdizionali straniere non avevano efficacia in Italia se non attraverso la mediazione di un procedimento di delibazione, disciplinato dal codice di rito (artt. 796 (10) ss., ora abrogati per effetto dell'art. 73, l. n. 218/1995) (11).

Note:

(6) G. Pacchioni, *Elementi di diritto internazionale privato*, Padova, 1931, 111 ss.; 126-127; T. Perassi, *Lezioni di diritto internazionale*, II, Roma, 1932, 50-51; F. Mosconi, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, Torino, 1996, 2; B. Conforti, *Diritto internazionale*, Napoli, 1999, 4; T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1999, 11.

(7) Sulla stessa tematica si erano soffermati qualche anno fa i giudici della Suprema Corte (Cass., sez. I., 25 luglio 2006, n. 16978), per i quali, in tema di delibazione delle sentenze, l'ordine pubblico che rileva è quello internazionale, costituito dai soli principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un dato periodo storico.

(8) Come qualche Autore ha rilevato (R. Baratta, *Separazione e divorzio nel diritto internazionale privato*, sez. III, Il riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce straniere, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, Milano, 2002, 1561 ss.), la legge di riforma distingue il riconoscimento di sentenze straniere (art. 64), di provvedimenti stranieri (art. 65) e di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria (art. 66), dalla loro attuazione ed esecuzione (art. 67). Con l'espressione riconoscimento si intende «l'attribuzione nello Stato degli effetti diversi da quelli esecutivi, vale a dire degli effetti di accertamento e costitutivi, che discendono dalla situazione estera sul merito intesa quale pronuncia che emana dalla *iurisdictio* di un giudice avente valore vincolante e irrevocabile per determinati soggetti, valore che si riassume nella formula della "imperatività della cosa giudicata" (...) Il termine attuazione comprende i casi di mancata ottemperanza e di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento estero di volontaria giurisdizione (...) e - benché la norma non li menzioni - quelli in cui sia l'autorità amministrativa dello Stato, dinanzi alla quale l'atto estero sia fat-

to valere, a negare la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento (...) All'attuazione è assimilata l'esecuzione, vale a dire l'idoneità di una sentenza ad essere forzatamente eseguita in Italia, ad opera dell'apparato coercitivo dello Stato».

(9) Cass., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5376: «La legge n. 218 del 1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere - sostituendo ad essi, con gli artt. 64 e seguenti, un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, e limitando la esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e delineando quindi, in via meramente eventuale, allo scopo, un procedimento innanzi alla corte d'appello - ha fatto salve, all'art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore e la prevalenza, rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato, della disciplina speciale dell'adozione internazionale di minori di cui alla legge n. 184 del 1983, che prevede, tra l'altro, la competenza in materia del tribunale per i minorenni (...)»; Cass., sez. I, 18 marzo 2006, n. 6079: «In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che - ove si tratti di adozione internazionale di minori non provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993, o che nello spirito di detta Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali - siano soddisfatti i requisiti fissati dall'art. 36 della l. 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito ad opera della l. 31 dicembre 1998, n. 476). La pronuncia del tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza; pertanto, essa è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per cassazione».

(10) Testualmente l'art. 796 c.p.c. così disponeva: «Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario». Ai sensi del successivo art. 797 c.p.c., «La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1. che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2. che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; 3. che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge; 4. che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; 5. che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6. che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7. che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia».

(11) Facevano eccezione le sentenze pronunciate nell'ambito comunitario. Inoltre, in forza dell'art. 26 della l. 21 giugno 1971, n. 804 - che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione (segue)

Innovando sul tema, il legislatore del 1995 ha espressamente sancito, all'art. 64, il riconoscimento automatico di una sentenza (12) straniera nel nostro Paese - senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento - allorché ricorra una serie di presupposti (13) e cioè: «a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».

Il modello di riconoscimento automatico muove da una logica di supposta ricorrenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia dell'atto giurisdizionale estero. Si pone cioè in un'ottica di generale presunzione di giustizia della decisione del giudice straniero. Nel caso in cui sia necessario l'intervento del giudice italiano, il suo compito è di puro accertamento (14). L'intervento dell'autorità giudiziaria italiana, dunque, secondo la nuova ottica, non ha più carattere preventivo ed obbligatorio, divenendo soltanto eventuale e successivo. Infatti, ai sensi dell'art. 67, comma 1, l'intervento del giudice italiano avrà luogo «in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata». In tali ipotesi, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento (15). Ai sensi del successivo com-

devano una procedura semplificata di tipo monitorio con provvedimento della Corte di Appello su ricorso dell'interessato, inaudita altera parte, salva successiva opposizione con pronuncia a contraddittorio posticipato da proporsi in un termine decorrente dalla notifica del provvedimento (decreto). In tal senso si esprime C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 1998, 402, nt. 4. In senso conforme, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 25 giugno 1986, n. 4222, in *Foro it.*, 1986, I, 2753: «Il termine per l'opposizione avverso il decreto, con cui la corte d'appello dichiara esecutiva in Italia una sentenza straniera ai sensi della convenzione di Bruxelles del 17 settembre 1968, decorre dalla notifica del solo decreto non essendo necessaria anche la notifica della richiesta di esecutorietà (...); Cass., sez. I, 16 luglio 1994, n. 6704, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 391, con nota di A. Gaglioti: «La procedura di esecuzione in Italia di sentenze rese in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1969 (ratif. con l. n. 804 del 1971), prevista dagli art. 31 ss. Conv. cit., rappresenta un procedimento di cognizione - non di volontaria giurisdizione - di tipo monitorio, che prevede l'emissione di un provvedimento della corte d'appello su ricorso dell'interessato, inaudita altera parte, con contraddittorio posticipato alla eventuale, successiva fase di opposizione, nella quale - come nell'ordinario processo di cognizione che s'instaura con l'opposizione ad ingiunzione ex art. 645 c.p.c. - opposto ed opponente, nelle rispettive posizioni sostanziali di attore e convenuto, hanno la possibilità di modificare e precisare le originarie domande, eccezioni e conclusioni nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge 353 del 1990), senza che all'opponente sia, pertanto, precluso di dedurre - nel rispetto di detti limiti - ulteriori ragioni dell'opposizione avverso il provvedimento che concede l'esecutorietà alla sentenza straniera».

(12) Come specificato dalla Relazione al progetto di riforma del sistema di diritto internazionale privato del 28 ottobre 1989, il provvedimento da riconoscersi in Italia si considera "sentenza" quando corrisponde ad un provvedimento che nel nostro Paese viene considerato tale oppure quando ha per effetto l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un diritto soggettivo, di una capacità o di una situazione personale. Per G. Campeis e A. De Pauli, *La procedura internazionale*, Padova, 1996, 324, «per sentenza andrà inteso ogni atto che ne partecipi della natura meritoria, in quanto idoneo a decidere nel merito un rapporto controverso, con carattere di definitività, indipendentemente dalla sua denominazione nell'ordinamento di origine».

(13) «Qualora siano sussistenti e non siano contestati i requisiti previsti dall'art. 64, l. 31 maggio 1995 n. 218, l'ufficiale di stato civile competente ha l'obbligo di provvedere direttamente alle trascrizioni e annotazioni di legge senza che sia necessaria l'emanazione di alcun provvedimento giurisdizionale di riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio» (App. Venezia, 14 novembre 1997, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1999, 951); «In tema di riconoscimento di sentenze straniere, la legge 31 maggio 1995, n. 218, nell'abrogare, a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 c.p.c. e ss. dettati in tema di delibazione di sentenze straniere e sostituendoli con gli artt. 64 c.p.c. e ss., ha introdotto il principio del riconoscimento tendenzialmente automatico di tali pronunce al loro passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, limitando l'esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, delineando quindi, in via meramente eventuale, allo scopo, un procedimento innanzi alla corte d'appello, facendo salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori» (App. Napoli, 26 febbraio 2007).

(14) In tal senso si esprime R. Baratta, op. cit., 1564 - 1565.

(15) Il comma è stato così modificato dall'art. 34, comma 38, lett. a), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso d.lgs. I giudici della Suprema (segue)

Note:

(continua nota 11)

ne di Bruxelles del 27 settembre 1968 - le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La delibazione risultava possibile soltanto in caso di contestazione. Pertanto, quando si trattava di portare ad esecuzione in Italia una sentenza resa in uno stato aderente alla Convenzione di Bruxelles, le disposizioni degli artt. 32 ss. della l. n. 804/1971, preve-

ma 1 bis (16) le suddette controversie, in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento, sono attualmente disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, secondo il quale si applicherà il rito sommario di cognizione. La competenza è individuata in capo alla Corte di Appello del luogo di attuazione del provvedimento.

I principi dettati per il riconoscimento automatico delle sentenze straniere ricalcano, in generale, quanto sancito in passato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale -, resa esecutiva in Italia con la l. 21 giugno 1971, n. 804 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1973. In particolare, l'art. 26 della stessa stabiliva che: «le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, (...), che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo» (17).

Anche il Regolamento C.E. n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 - concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - ha ribadito il principio, sancito dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, del riconoscimento internazionale automatico delle decisioni giudiziarie adottate dai giudici di uno degli Stati contraenti. Le decisioni non possono essere riconosciute in una serie di ipotesi espressamente indicate all'art. 34 (18). Anche nel sistema designato dal regolamento comunitario, per ottenere l'esecuzione coattiva della decisione straniera in Italia la parte interessata dovrà rivolgersi alla Corte d'Appello territorialmente competente.

2.1. Competenza del giudice straniero

Il requisito richiesto dall'art. 64, lett. a) della l. n. 218/1995, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, impone la verifica della competenza - del giudice straniero che l'ha pronunciata - a conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano (19).

La *ratio* di tale previsione va ravvisata nel pericolo di scongiurare che, nel nostro Paese, possano acqui-

sire efficacia giudicati esteri quando l'autorità straniera emanante sia sprovvista di un collegamento sufficiente a giustificare la competenza in materia.

Note:

(continua nota 15)

Corte hanno stabilito che nel procedimento di cui all'art. 67, l. n. 218/1995, l'accertamento del giudice ha natura puramente dichiarativa, risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri effetti in Italia, e la Corte d'appello adita per la delibazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza di tali requisiti, non potendo procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento di quei requisiti (Cass., sez. I, 1° agosto 2007, n. 16991).

(16) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 38, lett. b), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso d.lgs.

(17) Ai sensi dell'art. 27 «Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese; 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto; 4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate; 5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente i medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto». Secondo il successivo art. 28, poi, le decisioni non sono parimenti riconosciute se le disposizioni della Sez. 3 ("Competenza in materia d'assicurazioni"), 4 ("Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori") e 5 ("Competenze esclusive") del Titolo II ("Della competenza") sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'art. 59.

(18) A mente dell'art. 34 «Le decisioni non sono riconosciute: 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto». Parimenti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle Sezioni 3 ("Competenza in materia di assicurazioni"), 4 ("Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori") e 6 ("Competenze esclusive") del Capo II ("Competenza") sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'art. 72.

(19) «Ex art. 64, lett. a), della l. n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano» (Trib. Monza, 28 febbraio 2007).

Dunque, i principi dell'ordinamento italiano in materia di competenza giurisdizionale vengono considerati dal legislatore del 1995 come parametro per determinare l'esistenza di tale collegamento in capo alle autorità degli altri ordinamenti (20).

I giudici della Suprema Corte di Cassazione, in una pronuncia recentissima (21), hanno affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, emesse in un paese extraeuropeo, l'art. 64, lett. a) della l. 31 maggio 1995, n. 218, richiede che il giudice che abbia pronunciato tale sentenza fondi la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero. Pertanto, nel caso di specie, si è finito per riconoscere l'efficacia in Italia di una sentenza sull'affidamento di un minore, emessa in Cile, paese di residenza - al momento della domanda - dei due convenuti (genitore e minore), di cui uno con doppia cittadinanza italiana e cilena (il minore), essendo unico giudice avente competenza giurisdizionale - ai sensi dell'art. 3 della legge richiamata - quello adito (Tribunale della famiglia di Santiago del Cile), in quanto "poteva conoscere della causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano".

2.2. Rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa

L'art. 64, l. n. 218/1995, come seconda condizione - ai fini del riconoscimento automatico in Italia di una sentenza pronunciata da un giudice straniero - chiede che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, nonché il rispetto dei "diritti essenziali della difesa" (22).

Trattasi di due requisiti distinti, che concorrono tra loro. Mentre il primo attiene al puntuale rispetto della legge straniera in tema di notificazioni e, dunque, della regolarità del momento genetico del processo, il secondo afferisce alla regolarità dello svolgimento dello stesso, alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall'ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale (23).

La verifica relativa alla sussistenza dell'uno dei due requisiti non assorbe quella attinente alla sussistenza dell'altro.

La nozione di "diritti essenziali della difesa", di cui alla lett. b), attiene al c.d. "ordine pubblico processuale" (24), che ben si distingue dall'ordine pubblico di cui alla successiva lett. g) dell'art. 64, l. n. 218/1995.

Ai fini dell'identificazione dei diritti irrinunciabili della difesa, nel nostro ordinamento vengono in rilievo innanzitutto l'art. 24 Cost. - che considera inviolabile il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento - e l'art. 111 Cost., che richiede un giusto processo, il quale abbia una durata ragionevole.

Note:

(20) A. Zanobetti, *Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia familiare - Sub. Artt. 64 - 68, legge 31 maggio 1995, n. 218*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. Sesta, III, Milano, 2009, 4633.

(21) Cass., sez. un., 8 aprile 2011, n. 8038. In senso conforme Cass., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378: «La formulazione prescelta, in tema di presupposti per il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere, dalla lett. a) dell'art. 64 della l. n. 218 del 1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano, allorché riprendendo fra l'altro l'analogo requisito fissato dall'ormai abrogato art. 797 c.p.c. n. 1 - richiede che il giudice straniero che abbia pronunciato la sentenza straniera potesse "conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano", non intende designare altro concetto che quello secondo cui "tali principi non siano altro che quegli stessi in base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano esercita la sua giurisdizione nei confronti dello straniero"».

(22) La giurisprudenza ha ritenuto siano stati violati i diritti alla difesa nel caso di citazione notificata in uno Stato pur con la consapevolezza, da parte del notificante, che il convenuto si trovasse in un altro Stato. Si veda al riguardo Trib. Novara, 20 maggio 2009: «La notifica dell'atto eseguita in Cameroun, pur essendo consapevole il notificante che la parte si trovasse in Italia, ha determinato una violazione del diritto di difesa secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218/1995 (...)». La Suprema Corte, invece, ha escluso che comportasse violazione dei diritti della difesa la comunicazione effettuata, nel rispetto della normativa straniera, con plico raccomandato, in un luogo diverso dalla residenza del destinatario, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di persone che si erano qualificate come parenti (Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978, in *Foro it.*, 2006, 10, 1, 2699).

(23) Cass., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13662, in *Foro it.*, 2005, 1, 1458; Cass., sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978, cit.

(24) «In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie; deve pertanto escludersi che la decisione del giudice tedesco di accertamento giudiziale della filiazione naturale, emessa in mancanza di una fase delibatoria di ammissibilità dell'azione, analoga a quella prevista, dal nostro art. 274 c.c., costituisca violazione delle regole del giusto processo, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b) l. 31 maggio 1995 n. 218, atteso che tale preventivo accertamento non costituisce indefettibile pilastro del nostro sistema processuale» (Cass., sez. I, 14 gennaio 2003, n. 365, in questa *Rivista*, 2003, 3, 270); «Nella valutazione della contrarietà all'ordine pubblico italiano ex art. 64, l. n. 218/1995 ci si deve attenere al principio secondo cui tale contrarietà sussiste solo qualora siano violati i principi fondamentali del nostro ordinamento a prescindere dalla eventuale non identità ovvero sovrapposibilità della disciplina dello Stato estero con quella del nostro Stato, infatti: "In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie"» (App. Bologna, 29 gennaio 2010).

le, sia regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, dinanzi a un giudice terzo e imparziale, e che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati (25).

2.3. Costituzione in giudizio delle parti o contumacia

Presupposto necessario ai fini del riconoscimento automatico è anche la regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la dichiarazione di contumacia in conformità a tale legge, così come richiesto dall'art. 64, lett. c), l. n. 218/1995.

Questa indagine deve essere compiuta, quindi, con riferimento alla legge straniera, pur essendo affidata al giudice italiano.

2.4. Definitività della sentenza da riconoscere

Ai sensi dell'art. 64, lett. d) della l. n. 218/1995, altro requisito per il riconoscimento automatico in Italia della sentenza straniera è rappresentato dal passaggio in giudicato della stessa, secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Il criterio per valutare se la decisione straniera possieda tale requisito è dato dal fatto che, indipendentemente dall'esistenza nell'ordinamento straniero dell'istituto della cosa giudicata in senso formale, la decisione stessa possa dirsi possedere quel grado di immutabilità al quale è collegato, nel nostro ordinamento, il passaggio in giudicato (26).

2.5. Non contrarietà a sentenza italiana passata in giudicato

Alla lett. e) dell'art. 64, l. n. 218/1995, il legislatore richiede che la sentenza straniera non sia contraria ad un'altra, passata in giudicato, pronunciata da un giudice italiano. Si ritiene sufficiente ad impedire il riconoscimento la contraddizione che si avrebbe nell'ordinamento nell'ipotesi in cui esistessero due provvedimenti giurisdizionali, entrambi provvisti di efficacia e fra loro incompatibili (27).

2.6. Non pendenza in Italia di un processo instaurato prima di quello straniero

Penultimo requisito richiesto dal legislatore della novella e contemplato alla lett. f) dell'art. 64, l. n. 218/1995, è quello della non pendenza - davanti a un giudice italiano - di un processo, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima di quello straniero.

Al pari di quella *sub e)*, anche questa disposizione sembra debba essere considerata "alla luce degli ef-

fetti che la sentenza straniera è idonea a produrre nell'ordinamento italiano, posto che esse si fondano sull'esigenza di garantire l'armonia interna anche dinanzi alla prospettiva che atti giurisdizionali stranieri divengano efficaci nello Stato" (28).

Come ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza, in tema di riconoscimento dell'efficacia di

Note:

(25) E. Tammaro, *Il giudizio di appello e le controversie in unico grado*, Milano, 2008, 157, il quale prevede che «Nel mentre non è discutibile che la parità delle parti, l'effettività della difesa (in essa compresa la possibilità di produrre prove), il contraddittorio, siano valori irrinunciabili, non altrettanto si può dire però per la durata ragionevole, la cui violazione non può impedire il riconoscimento della sentenza straniera, e ciò per evidenti motivi di buon senso (le parti, oltre a soffrire per la eccessiva durata del processo, sarebbero impediti dal far valere i diritti finalmente riconosciuti); così pure non è ritenuta ostativa al riconoscimento la mancanza di motivazione nei provvedimenti giurisdizionali stranieri; non è ostativa al riconoscimento neppure la mancanza nel rito straniero della possibilità di un secondo grado di giudizio». Anche la Suprema Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo - il comma 1 dell'art. 111 Cost. - che siffatto obbligo prevede un assetto organizzativo della giurisdizione, il quale attiene esclusivamente all'ordinamento interno (Cass., sez. I, 22 marzo 2000, n. 3365, in *Giur. It.*, 2000, 1786); cfr. Cass., sez. I, 18 maggio 1995, n. 5451, «L'ordine pubblico interno, che (...) costituisce un limite al riconoscimento ed all'esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emesse negli altri Stati contraenti (...) è desumibile, per quanto attiene alle norme procedurali, unicamente dai principi inviolabili posti, nel nostro ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, tra i quali, una volta che risulti assicurato il contraddittorio, non rientra l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in quanto l'art. 111 comma 1 Cost. che prevede tale obbligo, sancisce un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno (...)».

(26) A. Attardi, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, 763. Secondo la Suprema Corte l'art. 64, comma 1, lett. d), l. n. 218 del 1995, nella parte in cui prevede quale presupposto del riconoscimento della sentenza straniera che essa deve essere "passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata", va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento (Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 115, in *Giur. It.*, 2004, 1828).

(27) N. Boschiero, *Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Torino, 1996, 155. Fa rilevare A. Zanobetti, op. cit., 4635, come il legislatore abbia limitato il contrasto alle sentenze italiane passate in giudicato, ritenendo opportuno non attribuire alle sentenze italiane non ancora definitive il potere di bloccare il riconoscimento di giudicati esteri, conferendo loro un valore che ancora non hanno acquisito nel nostro ordinamento.

(28) R. Baratta, op. cit., 1567-1568, il quale sostiene altresì che l'inconciliabilità degli effetti non pare sussistere quando in Italia sia stata pronunciata una separazione o sia in corso un giudizio volto a dichiararla, qualora si profili il riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio o di annullamento del matrimonio, le quali sarebbero volte a sciogliere il vincolo coniugale dal momento della pronuncia o ad invalidarlo *ab initio*. Invece, nell'ipotesi inversa si avrebbe inconciliabilità.

sentenze straniere, al fine della verifica dell'esistenza del requisito di cui all'art. 64, lett. f), l. n. 218/1995, la previa pendenza in Italia di un giudizio per il medesimo rapporto e tra le stesse parti (c.d. "prevenzione") viene determinata in base alla data della notificazione della citazione, indipendentemente dall'instaurazione di un valido contraddittorio dinanzi al giudice italiano, con la conseguenza che, una volta accertata tale pendenza, il giudice adito per il riconoscimento dovrà rigettare la relativa domanda, senza poter compiere, in via incidentale, alcuna indagine sul contenuto e sui requisiti formali dell'indicato atto di citazione. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità che la parte che intenda far valere la sentenza straniera, ove la causa introdotta in Italia si concluda con declaratoria di invalidità della costituzione del rapporto processuale, potrà riproporre la domanda di riconoscimento (29).

2.7. Non contrarietà all'ordine pubblico

Ultimo requisito ai fini del riconoscimento in Italia di una sentenza straniera senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento è quello della non contrarietà all'ordine pubblico degli effetti della sentenza straniera. Come sostiene ormai la giurisprudenza, il concetto di ordine pubblico utile ai nostri fini si identifica con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dall'insieme di principi fondamentali caratterizzanti la struttura etico - sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico e delle regole inderogabili poste dalla Costituzione e dalle leggi (30).

La giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto non contraria all'ordine pubblico - per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legislazione italiana - una sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata, fra cittadini italiani, dal giudice straniero il quale abbia fatto applicazione del diritto straniero, sostenendosi che attiene all'"ordine pubblico" soltanto l'esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato all'esito di un rigoroso accertamento dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio contemplate dall'art. 3 della l. 1 dicembre 1970, n. 898 (31).

Si è ritenuto non potesse essere considerata come contraria all'ordine pubblico - soltanto perché deficitaria di specifiche statuizioni attinenti all'affidamento dei figli e all'assegno di mantenimento in favore dei figli e dello stesso coniuge - una sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina. È quanto ha affer-

mato di recente il Tribunale di Belluno (32) con sentenza relativa a un ricorso presentato da una cittadina ucraina, residente in Italia, che si opponeva alla pronuncia di divorzio dal marito anch'esso ucraino, resa in patria, per mancanza di statuizioni sull'affidamento dei figli e sull'assegno di mantenimento in favore di essi e della stessa attrice. Accertata la giurisdizione del giudice italiano secondo l'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 - che in-

Note:

(29) Cass., sez. I, 21 ottobre 1996, n. 9153.

(30) Cass., sez. I, 6 dicembre 2002, n. 17349, in *Arch. civ.*, 2003, 1081: «In tema di delibazione di sentenze straniere, il concetto di ordine pubblico di cui all'art. 64 lett. g della l. n. 218 del 1995 non si identifica con il cd. ordine pubblico interno - e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile - bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai (soli) principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico - giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico (...); App. Bologna, 29 gennaio 2010: «Nella valutazione della contrarietà all'ordine pubblico italiano ex art. 64, legge n. 218/1995 ci si deve attenere al principio secondo cui tale contrarietà sussiste solo qualora siano violati i principi fondamentali del nostro ordinamento a prescindere dalla eventuale non identità ovvero sovrapposibilità della disciplina dello Stato estero con quella del nostro Stato (...). Più risalente Cass. 23 gennaio 1980, n. 543: «L'ordine pubblico interno, cui debbono esser conformi le sentenze straniere ai fini della dichiarazione di esecutività nel territorio dello stato italiano, è formato, più che dalle singole norme del nostro ordinamento, dai principi fondamentali riconosciuti dal legislatore come condizioni necessarie per l'esistenza stessa della società (...). Secondo un orientamento giurisprudenziale, il c.d. ordine pubblico internazionale verrebbe ad acquistare un senso per così dire "universale": si dovrebbe fare riferimento a "principi" universalmente comuni a molte nazioni di civiltà affini, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell'uomo, sovente sanciti in dichiarazioni e convenzioni internazionali. In tal senso, Cass., 14 gennaio 1982, n. 228.

(31) Cass., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10378; cfr. Cass., 25 luglio 2006, n. 16978. Più risalente Cass., sez. I, 7 maggio 1976, n. 1593, secondo la quale: «In tema di delibazione di sentenza straniera di divorzio, relativa a matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano, al fine della ricorrenza del requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano non è necessario che il giudice straniero abbia applicato al cittadino italiano la legge nazionale di quest'ultimo, secondo il criterio di collegamento previsto dall'art. 17 comma 1, disp. prel. c.c., né che abbia applicato legge straniera prevedente ipotesi di scioglimento del matrimonio del tutto identiche a quelle contemplate dalla legge italiana; al fine indicato, invero, è sufficiente che lo scioglimento del matrimonio sia stato pronunciato per cause previste dal diritto straniero che, anche se aventi *nomen iuris* diverso da quelle del diritto italiano, si adeguino nella sostanza agli inderogabili principi fondamentali giustificativi, in determinati casi, della dissolubilità del matrimonio nel nostro ordinamento. Ne consegue che la pronuncia del giudice straniero secondo la legge straniera non può ritenersi lesiva dell'ordine pubblico italiano qualora, pur pronunciando formalmente il divorzio per causa diversa da quelle previste dalla l. 1° dicembre 1970 n. 898, abbia nella sostanza, anche alla luce della motivazione, statuito lo scioglimento del matrimonio per un'obiettivo ed irrimediabile disgregazione della comunione spirituale e materiale della famiglia, in concreto corrispondente a quelle situazioni che giustificano il divorzio medesimo secondo la citata legge italiana (...).».

(32) Trib. Belluno, 5 novembre 2010.

dividua come titolo di giurisdizione la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda - il Tribunale ha stabilito il riconoscimento della sentenza ucraina in base all'art. 67 della l. n. 218/1995 e non in base al regolamento che, come precisato dai giudici italiani, non poteva essere applicato in questo caso perché esso si applica solo al riconoscimento delle decisioni pronunciate in uno Stato membro. A seguito della contestazione della ricorrente, il Tribunale è passato a verificare i presupposti del riconoscimento della pronuncia di divorzio e ha sostenuto il principio suddetto.

È stato invece ritenuto contrario all'ordine pubblico internazionale l'art. 1133 del c.c. iraniano, il quale - consentendo al marito di divorziare secondo il suo arbitrio, senza che la moglie possa paralizzare la volontà di quest'ultimo - prevede un vero e proprio ripudio unilaterale (33).

È stato però osservato in dottrina che, poiché la verifica della contrarietà all'ordine pubblico internazionale deve riguardare gli effetti della sentenza straniera, il provvedimento estero di scioglimento del matrimonio, anche se definito ripudio, dovrebbe essere invece riconosciuto se, indipendentemente dalle previsioni della legge straniera applicata, risulti aver accertato l'insanabile rottura dell'unione coniugale e non leda la dignità di uno dei coniugi (34). La nozione di ordine pubblico e l'individuazione dei principi che lo costituiscono hanno sempre dato origine a discussioni. In particolare, molto controversi sono i rapporti tra il concetto di ordine pubblico internazionale - richiamato dagli artt. 16, 64 e 65 della l. 218/1995 - e ordine pubblico interno, richiamato, come limite all'autonomia negoziale privata dagli artt. 1343 e 1418 c.c.

La dottrina (35) rileva che il concetto di ordine pubblico ha una duplice valenza nella l. n. 218/1995. L'art. 16 statuisce che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico e l'art. 64, alla lett. g) sancisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. È evidente, ad avviso della stessa dottrina, la diversa funzione svolta dalle due norme, pur essendo entrambe dettate a difesa dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Infatti, l'art. 16 concerne il diritto oggettivo straniero che il giudice italiano sia eventualmente tenuto ad applicare in osservanza delle regole sul diritto applicabile di cui al Titolo III della legge, mentre l'art. 64 riguarda gli effetti del riconoscimento delle sentenze. La prima di-

sposizione comporta un esame diretto del diritto straniero ritenuto astrattamente applicabile alla fattispecie, cioè alla controversia sottoposta al giudice italiano, comportante un qualche elemento di estraneità, e quindi l'applicazione dei criteri di soluzione dei conflitti tra la legge interna e la legge straniera. La norma cioè vieta al giudice italiano di applicare la legge straniera laddove le conseguenze della sua applicazione alla fattispecie concreta possano essere contrarie all'ordine pubblico (italiano, interno, ma "internazionale" nel senso che concerne la difesa del nostro ordinamento rispetto ai valori inaccettabili portati dalle altre legislazioni). L'art. 64, invece, impone al giudice la regola di non riconoscere la sentenza straniera laddove le conseguenze del suo ingresso nell'ordinamento possano essere contrarie all'ordine pubblico stesso. Questa regola implica una presa d'atto della legge straniera, come base normativa che ha portato a quella sentenza, ma non autorizza un giudizio su di essa.

3. Conclusioni

Il Tribunale di Monza nel sancire la validità anche in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero - a prescindere dal fatto che sia intervenuta una preventiva separazione tra i coniugi, come richiede la legge nostrana - fa comunque salvo il necessario requisito dell'intollerabilità della convivenza. Con la sentenza oggetto delle nostre riflessioni, il giudice lombardo ha chiarito come la sentenza estera di divorzio abbia validità ed efficacia nel nostro ordinamento - senza che sia richiesto alcun procedimento di riconoscimento - allorché risultino rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 64 della l. n. 218/1995 (come nel caso *de quo*) e non ci sia contrarietà all'ordine pubblico internazionale. Con particolare riguardo a quest'ultimo tema, il giudice del merito si richiama a una precedente pronuncia della Suprema Corte, in tema di riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio, pronunciata dalla Corte Superiore del New Jersey. I giudici supremi stabiliscono che, ai fini del riconoscimento, l'ordine pubblico che rileva è quello internazionale costituito dai soli principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un dato periodo storico. Secondo la Cassazione, tale

Note:

(33) App. Milano, 17 dicembre 1991, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1993, 109.

(34) R. Baratta, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milano, 2005, 101.

(35) E. Tammara, op. cit., 158.

nozione coinciderebbe con quella di cui all'art. 10 della Convenzione conclusa all'Aja il 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali - resa esecutiva in Italia con la legge 10 giugno 1985, n. 301 - che stabilisce che «ogni Stato contraente può negare il riconoscimento di un divorzio o di una separazione se manifestamente incompatibili con il suo ordine pubblico». Questa Corte, dunque, in quell'occasione ha avuto modo di affermare che la circostanza che il diritto americano

non preveda che il divorzio possa essere pronunciato soltanto dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo tale da consentire ai coniugi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico. Ciò che infatti ha rilievo è che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.

LIBRI

Codici Legali Ipsoa

CODICE CIVILE

LEGGI COMPLEMENTARI

Curatore: Piero Schlesinger

L'Opera propone:

- il testo aggiornato del **Codice civile**, il **Trattato sul funzionamento UE** (ex Trattato CE) e una ricca raccolta di **leggi speciali** suddivise per materia. Ciascun articolo è annotato con le modifiche normative e con rinvii alla legislazione collegata e alle sentenze della Corte costituzionale;
- la sezione **Giurisprudenza**, che riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile (segnalate con una bilancina posta prima di ciascun articolo del codice);
- l'**aggiornamento on-line**, compreso nel prezzo, del testo del codice.

Il volume è **AGGIORNATO, DA ULTIMO**, con:

- il D.L. 25 marzo 2011, n. 26, "**proroga del termine per le assemblee societarie**";
- la L. 26 febbraio 2011, n. 10, conversione del decreto c.d. "**Milleproroghe**";

- la L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "**Collegato lavoro**";
- D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, relativo alla "**costituzione delle società per azioni**, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale";
- il D.M. 7 dicembre 2010, sulla "**modifica del saggio di interesse legale**";
- il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, "**modifiche ed integrazioni al "d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale"**".

XVII edizione
Ipsoa 2011, Euro 28,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://shop.wki.it/ipsoa>

